

COMUNE DI SERDIANA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21.12.2012

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, prevenire e contrastare condizioni di disagio e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le finalità di tutela raccolte nel presente Regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia amministrativa locale, ai sensi dell'art. 17 della Costituzione.

ART. 2 Vigilanza

In via prioritaria competente al Corpo di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente Regolamento, avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della L. 689/1981 nonché, in via speciale, e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento, possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o Organi di polizia statale.

ART. 3 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è efficace, ove non diversamente disposto, in tutti gli spazi e aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:

- uso di aree e spazi pubblici
- integrità del patrimonio pubblico
- pulizia e decoro degli spazi e aree pubbliche
- Tutela ambientale
- Quietè pubblica e privata;
- Detenzione animali
- Impianti pubblici e aree verdi
- Tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana
- Gestione e controllo delle attività produttive.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singoli contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini verbali finalizzati alla prevenzione generale e alla sicurezza dell'incolumità personale.

Art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio

Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana è sanzionata pecuniariamente secondo gli importi stabiliti nel titolo IV.

Qualora dalla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II

Tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana

Sezione I Disposizioni comuni al titolo II

Art. 5

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo rilascio di preventiva autorizzazione;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati.
- c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, Chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica .
- f) Praticare giochi di qualsiasi genere sulla carreggiata aperta al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate per occasioni particolari;
- g) Circolare con biciclette e monopattini o similari all'interno di piazze, giardini pubblici e strade in cui è posto il divieto di transito per tutti i veicoli, salvo vengano portati a bracci;
- h) Lanciare petardi in direzione o vicinanza di persone e veicoli quando dallo scoppio derivi pericolo e molestia;
- i) Spostare, manomettere , rompere i contenitori dei rifiuti;
- j) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le porte degli ingressi privati e pubblici;

Le sanzioni relative all'inosservanza dei divieti suddetti, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge, nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/81.

In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazione, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 6

Pulizia e igiene Obblighi

E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono

collocare all'interno dello spazio occupato , contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui commi precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono assoggettati al canone o tributo per l'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari, conduttori o detentori di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

Le aree pubbliche e private, i cortili, i terreni scoperti, le case e gli edifici, soprattutto se disabitati, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri a cura dei proprietari, conduttori o detentori, da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere in modo da impedire lo scarico, da parte di terzi, di immondizie e di altri rifiuti.

E' fatto divieto di coltivare fave all'interno del centro abitato e comunque fino ad una distanza di 100 metri dalle ultime abitazioni.

Articolo 7

Pulizia e igiene: divieti

A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o davanti alle medesime, qualsiasi oggetto o materiale, quando gli stessi possono comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti o l'accumulo di detriti e polvere.

b) compiere, in luogo pubblico o comunque alla vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possono arrecare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti;

c) urinare o defecare in luogo pubblico;

- a) procedere alla pulizia o sbattitura di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o altro, procurando insudiciamento o impolveramento delle aree sottostanti esterne;
- b) spaccare o segare legna sul suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) alimentare animali nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- d) accumulare o spargere letame sui terreni in area pubblica o privata in centro abitato;;
- e) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile (il divieto non si estende ai c.d. madonnari ovvero a quegli artisti di strada che riproducono su suolo pubblico, interdetto al passaggio veicolare, immagini sacre o comunque di pregio artistico).
- f) Riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade , grassi, sostanze oleose e altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti.
- g) Svolgere attività, anche all'interno della proprietà privata, che producono la fuoriuscita di vapori, gas, polverio rifiuti speciali o altre esalazioni moleste o potenzialmente insalubri per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti.
- h) Compiere sulle aree pubbliche operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo, ,con e senza detergenti, di cose o materiali, compresi i veicoli e gli animali, nonché riversare sulle stesse aree i liquidi prodotti dalle predette attività svolte in area privata.
- i) Buttare materiali di demolizione o residui di lavorazioni che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada o su proprietà private vicine.

Articolo 8

Gestione dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti e raccolti secondo le specifiche modalità stabilite dall'Amministrazione comunale con apposito regolamento, cui si rinvia.

Sezione III: del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 9

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici , le cui facciate prospettano su aree pubbliche , devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici: i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa (ad eccezione di distacchi causati da urti di camion e altri automezzi che transitano nella strada) restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.

E' vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno, senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.

Art. 10

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà e obblighi

Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l'attività dello spettacolo viaggiante; attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande , la vendita di giornali e riviste o di souvenirs e di oggettistica varia

Art. 11

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) cogliere erbe e fiori, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori e frutti
- b) danneggiare la vegetazione;
- c) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli e altri animali, eccettuati i cani, i quali devono comunque essere sempre tenuti a guinzaglio;
- d) calpestare le aiuole ;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dall'Autorità competente;
- f) condurre a pascolo gli animali;
- g) danneggiare o imbrattare i sedili

Art. 12 Fontanelle pubbliche

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

Sezione IV: del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 13

Disciplina dell'occupazione

E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sopratanti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

Previa acquisizione di parere favorevole della Polizia municipale, con riguardo al rispetto del Codice della strada, e dell'Ufficio tecnico comunale con riguardo alla compatibilità urbanistica e edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.

Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.

Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto e valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate;

Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fideiussoria laddove dalle installazioni fisse possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze,

Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.

Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità e non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili e in particolare:

- a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
- b. veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
- c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
- d. strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose
- e. strutture di supporto a sagre e fiere;
- f. strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.

Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti e in particolare:

- a) chioschi, banchi ed edicole;
- b) elementi di arredo urbano .

Articolo 14

Tipologia dell'occupazione

Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.

Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità e non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili e in particolare:

- a) strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
- b) veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
- c) strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
- d) strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
- e) strutture di supporto a sagre e fiere;
- f) strutture di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi;

Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti e in particolare:

- a) chioschi, banchi tende ed edicole;
- b) elementi di arredo urbano.

Articolo 15

Modalità di autorizzazione

Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al c. 2 dell'art. 13 lettere a) b) c) deve presentare dichiarazione al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:

- a) del periodo di estensione della stessa;
- b) della localizzazione esatta delle aree da occupare;
- c) delle strutture mobili da utilizzare;
- d) della presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'articolo 15 c. 3 e 4.
- e) Dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione di suolo.

Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia amministrativa o commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle

tipologie di cui al c. 2 dell'art. 16 lettere d) e f) deve presentare istanza di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:

- a) delle modalità di occupazione;
- b) delle strutture fissa da utilizzare;
- c) della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare;

Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia amministrativa o commerciale, nonché delle licenza o permessi edilizi (ove previsti), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 16 lettere a) b) , deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione,. Oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:

- a) relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire;
- b) fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserito.

SEZIONE V: DETTENZIONE DI ANIMALI

Art. 16

Il possessore di un animale ne ha cura e rispetta le norme dettate per la sua tutela.

E' vietato abbandonare qualsiasi animale sia domestico che selvatico, nonché maltrattarli , isolarli in rimesse o cantine o segregati in contenitori;

Art. 17

Gli animali e la tutela dell'igiene

E' vietato allevare o detenere nelle abitazioni private, all'interno del perimetro del centro urbano e comunque entro 200 metri dal centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione (ovini, caprini, tacchini, struzzi, bovini, suini ecc).

Il Sindaco può autorizzare la detenzione di un giogo di buoi o di un solo equino per abitazione, a condizione che la stalla rispetti le seguenti prescrizioni :

- a) distanza minima dal confine delle altre abitazioni: 15 metri.
- b) pavimentazione facilmente lavabile;
- c) pulizia costante dell'animale e della stalla;
- d) raccolta e smaltimento immediato delle deiezioni.

E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale, animali da cortile.

Nelle abitazioni private all'interno del paese è vietato detenere un numero di animali da cortile superiore a 5 unità, intendendosi per animali da cortile il pollame, i conigli e i volatili di piccola taglia, sempreché tali animali siano detenuti a una distanza di almeno 10 metri dal confine del vicino.

E' vietato tenere galli nelle abitazioni private del centro abitato in quanto gli stessi, col proprio canto, disturbano il riposo e le occupazioni delle persone, specie nelle ore notturne.

In ogni caso chiunque detenga animali , anche se di affezione (quali gatti, cani ecc.), deve provvedere alla massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree ove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiano delle deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi fastidiosi per il vicinato.

E' vietato il transito di bestiame, mandrie e greggi nel centro abitato.

I trasgressori verranno invitati ad allontanare entro 48 ore gli animali; qualora non ottemperassero entro tale termine, verranno sanzionati ai sensi dell'articolo 42 del presente Regolamento.

Articolo 18

L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle LL.RR. 18 maggio 1994, n. 21 e 1 agosto 1996 n. 35, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.

A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 in materia di protezione degli animali.

Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

In abitazioni private, stabilmente, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la determinazione di qualsiasi animale, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22,00 alle ore 8,00, la pubblica o privata quiete;

Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

Articolo 19

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

Ai cani condotti al guinzaglio o muniti di museruola o altro idoneo sistema di sicurezza è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia motivatamente altrimenti previsto. In quest'ultimo caso il divieto è evidenziato mediante idonea segnaletica.

E' vietato l'accesso ai cani: in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, nelle scuole ove non sia giustificato da scopi didattici e nei luoghi di culto.

Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari o i soggetti nell'occasione tenuti al controllo e sorveglianza.

Qualora non sia possibile l'individuazione del proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali e randagi, dopo i previsti controlli sanitari.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, le quali devono essere depositate nelle proprie abitazioni.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo o eccezionale.

E' fatto obbligo, ai possessori di cani, di dotare gli stessi, di microchip.

SEZIONE VI: DELLA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO

Articolo 20 Disposizioni generali

Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali e artigianali, o comunque produttivi, dalle previsioni degli strumenti urbanistici.

Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D. Lgs. n. 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7,00 e continuati dopo le ore 19,00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 14,00 e le ore 16,00 di ogni giorno.

I servizi tecnici comunali e delle Aziende sanitarie locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende sanitarie locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 21 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico o privato, le emissioni sonore udite anche all'esterno, non sono consentite tra le ore 24,00 e le ore 8,00.

Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate stringenti prestazioni e orari volti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 22 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze non è consentito tenere in funzione apparecchiature o utilizzare strumenti musicali fonti di molestie e disturbo.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini;

Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori edili o di manutenzione o installazione di impianti e attrezzature nei fabbricati. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e dovranno terminare entro le ore 19,00; gli stessi andranno rigorosamente sospesi dalle ore 13,00 alle ore 16,00;

Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito solo con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 23

Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade

Salvo autorizzazione della autorità comunale, che dovrà contenere stringenti prescrizioni e orari, nelle pubbliche piazze e strade non è consentito fare uso di strumenti musicali a percussione o elettrici né tenere in funzione apparecchiature o sistemi di amplificazione fonti di molestie e disturbo.

L'uso di strumenti musicali senza amplificazione è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalla ore 17,00 alle ore 20,00 nelle aree pubbliche. La Giunta comunale individua i luoghi in cui detto uso è comunque vietato.

Articolo 24

Trasporto rumoroso di prodotti

Fatto salvo il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito, previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione. È vietato dalla ore 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00

TITOLO III

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 25

Disciplina sanitaria della attività produttive

Manifatture, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine e fabbriche che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri, per intraprendere la specifica attività debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria locale.

L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 26

Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione a tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico;

Qualora, all'interno di un esercizio, si riscontrasse un servizio igienico deteriorato o non utilizzabile per vari motivi, lo stesso dovrà immediatamente sospendere le attività di somministrazione e chiudere il locale fino alla restituzione a e funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Articolo 27

Sanzioni accessorie

In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 28 Obbligo di vendita

Sia su area privata che su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari e i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti;

Articolo 29 Espropriazione dei prezzi

Oltre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menu e prezzi.

Articolo 30 Commercio in forma itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare l'attività in forma itinerante, esclusiva mere nelle aree appositamente delimitate con provvedimento dell'autorità comunale.

E' comunque vietato:

- depositare le merci in vendita sul suolo pubblico
- posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;;
- Sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
- a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi a una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di scuole, luoghi di cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti di interesse storico artistico.
- Iniziare l'attività prima delle ore 8,00 e concluderla dopo le ore 20,00

Sono interdetti al commercio itinerante i parchi e i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purchè effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e Asl, e in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 31 Imprenditore artigiano : disciplina e divieti

Gli imprenditori artigiani, secondo le norme del presente regolamento son suddivisi in due categorie e sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 24 del presente regolamento:

- e) operatori che producono e vendono generi alimentari;
- f) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.

Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina :

- l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti con divieto assoluto di consumo o somministrazione sul posto.

- l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietato qualsiasi utilizzo di altro locale o l'occupazione di suolo pubblico antistante i predetti locali con tavoli e sedie;
- gli orari d'esercizio delle attività in argomento, da osservarsi scrupolosamente, sono disciplinati da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti.

Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:

- l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
- l'attività di autoriparazione non può essere effettuata sulla strada.

Articolo 32 **Imprenditore agricolo: disciplina**

L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercantili o in forma itinerante nel rispetto delle norme definite dal regolamento, previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.

L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e osservare turni e orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.

Oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.

La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento.

Ferme restando le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 8, del D. lgs. 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del Regolamento.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività delle attività di Polizia amministrativa.

Articolo 32 **Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni**

Nei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 25.8.1991 n. 287 per la tipologia b) dell'art. 5, vi è facoltà di somministrazione di prodotti di gastronomia previo esclusivo riscaldamento, a condizione che la preparazione e la cottura non avvengano sul posto e che sussistano le condizioni igienico sanitarie del locale.

Nei locali in cui si svolge l'attività di intrattenimento e svago può essere rilasciata autorizzazione per la somministrazione accessoria di alimenti e bevande, ai sensi della L. 287/1991, per la tipologia c) dell'art. 5, secondo i criteri previsti dal c. 6, art. 3 della stessa legge, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente; *(l'attività è prevalente quando la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago sia pari, almeno ai tre quarti della superficie complessiva del locale;*

la somministrazione può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 3, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.

In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è possibile eseguire musica esclusivamente d'ascolto, dal vivo o a mezzo di apparecchi automatici o video proiettori, previa comunicazione al competente ufficio comunale SUAP.

L'attività di somministrazione, svolta in strutture private a mezzo di società di catering, in occasione di meeting, convegni o altre riunioni, private e pubbliche, è soggetta alla mera autorizzazione sanitaria di

locali e delle strutture nonché alla certificazione di prevenzione incendi, ove la struttura ricettiva sia destinata ad ospitare un numero di persone superiore alle 100 unità.

Articolo 33

Sale giochi: prescrizioni

Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- possono essere aperte al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 22,00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa,
- ne è vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
- debbono essere situate a una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di culto o da case di cura o di riposo.
- devono avere una superficie minima pari a metri quadrati 25.

Le sale da gioco devono tenere esposte in luogo ben visibile, l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.

Articolo 34

Circoli privati; prescrizioni

Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché la installazione di apparecchi da gioco automatici e semi automatici.

Il legale rappresentante del circolo deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo, regolarmente registrati;
- registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
- titolo autorizzatorio per la somministrazione, ove svolta;
- atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
- Autorizzazione di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S

All'esterno del circolo non potranno essere collocate pubblicità né insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso un cartello indicante il divieto di ingresso ai non soci.

Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali.

Gli organismi di vigilanza hanno facoltà di ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 35

Locali di trattenimento o svago

I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentanti teatrali e musicali all'aperto non possono essere attivati a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposto;

I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16,00 alle ore 24,00 fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nei precedenti articoli.

Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 6, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.

E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne.

Articolo 36

Spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.

Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga.

Tutte le attività degli spettacoli viaggianti devono concludersi entro le ore 24,00 e a partire dalle ore 23,00 il volume della musica dovrà essere sensibilmente ridotto.

L'accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne.

Articolo 37

Lo svolgimento delle sagre e di altre riunioni straordinarie è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva di pubblica sicurezza.

Le tombole o le pesche di beneficenza sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 26.10.2001 n. 430.

Articolo 38

Attività ricettive

L'apertura e il trasferimento di sede di esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione del Comune sede dell'esercizio.

L'autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore a otto giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta sul protocollo del Comune, a mezzo servizio postale e ovvero con mezzi informatici o telematici, mediante fax o on consegna personale.

Il titolare l'autorizzazione deve attivare l'esercizio entro centottanta giorni dal rilascio della stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta espressa in caso di necessità determinata da caso fortuito o forza maggiore, comprovati e non dipendenti dalla volontà del titolare.

Qualora venga accertato il venire meno della rispondenza dei locali alla vigente normativa, il titolare viene sospeso dall'attività con provvedimento dell'amministrazione; si procederà alla revoca dell'autorizzazione il titolare non provveda a rimuovere le cause di sospensione entro il termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.

Articolo 39

Esposizione di prodotti alimentari nei punti vendita

L'esposizione, all'interno dei punti vendita, di prodotti del settore alimentare è vietata se gli stessi non sono garantiti, con idonea copertura (trasparente), dal deposito di polvere e dal gas provenienti dalla circolazione stradale.

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 40 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà.

Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.

Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:

- di iniziativa del personale di Polizia locale;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto.
- Su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
- Su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.

Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinata nel seguente elenco:

- obbligo di sospensione immediata dell'attività;
- rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 a un massimo di giorni 20, quanto l'attività illecita, ancorchè irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
- chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quanto siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione;

L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario

Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 41 Principio generali

Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, la applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura di doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione la sanzione è il Responsabile competente per la materia della Polizia amministrativa.

Il termine per la adozione del provvedimento di definizione del procedimento introdotto con gli scritti difensivi è fissato in giorni novanta dalla data di acquisizione di questi ultimi.

Articolo 42

Quantificazione delle sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con la seguente sanzione amministrativa: pagamento di una somma pari all'importo doppio del minimo previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, oltre alle spese del procedimento.

Articolo 43

Reiterazione delle violazioni

In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Amministrazione comunale o per effetto di comunicazione di inizio attività, con ordinanza del dirigente del Servizio competente per la Polizia amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.

Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole, intendendosi per tali le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è archiviato.

Articolo 44

Proventi delle sanzioni: destinazioni

Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la circolazione delle norme del presente regolamento.

I suddetti proventi sanzionatori, che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, verranno ripartiti nel seguente modo:

- a) nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia municipale;
- b) nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia urbana;
- c) nella misura del 40% del riscosso le somme restano vincolate e destinate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica nel Comune di Serdiana.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line della presente deliberazione.